AVVISO

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. **10180/2014.**

2. **Nome dei ricorrenti**: **Scaramuzza Giulia** c.f. SCRGLI94M70L407Y, **Kitenge Maria Piera** c.f. KTNMPR94L65G224N, **Forlani Laura** c.f. FRLLRA94R69A459S, **Carofiglio Giuliana** c.f. CRFGLN94E71A662V, **Salomone Luca** c.f. SLMLCU95B16I483V, **Lo Storto Giulia** c.f. LSTGLI94S41G224N, **Grasso Marco** c.f. GRSMRC94L23F206Z.

2.1 **Indicazione delle Amministrazioni resistenti**: il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, in persona del Rettore pro tempore, l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, in persona del Rettore pro tempore, nonché nei confronti dei controinteressati in atti.

3. **Estremi dei provvedimenti impugnati**:
a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione di parte ricorrente;
a1) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
b) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la scheda anagrafica venisse sigillata in una busta fornita dall'Ateneo (priva di **internografia**) e senza alcuna verifica delle generalità indicate dai candidati nella scheda anagrafica stessa;
b1) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;
b2) del provvedimento pubblicato sul sito dell'Ateneo di divisione nelle varie aule dei candidati senza rispettare il criterio dell'età anagrafica stabilito ex D.M. n. 85/14 né uniformità nella dotazione strutturale delle aule;
b3) del provvedimento non conosciuto con il quale l'Ateneo resistente si è determinato, in difformità alla nota M.I.U.R. 2 aprile 2014, a far sigillare le schede anagrafiche in buste prive di internografia e di consistenza, colore e grammatura non idonea a tenere nascoste le generalità dei candidati e soprattutto l'abbinamento delle stesso con il codice segreto;
c1) del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l'altro, nei corsi di cui all'avviso del MIUR 13.01.2014, n. 562;
c2) del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015;
c3) del D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015";
c4) *ove occorrer possa,* di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi

di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 4, 26, 27, 29, 31, 32, 36, 42, 46 e 48 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti;
d) della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;
d1) della nota MIUR dell'15 aprile 2014 con la quale il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;
d2) di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;
e) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Padova del 07.02.2014 e del relativo Decreto Rettorale di approvazione;

4 Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. 7 agosto 1990 n. 241, dell'art. 3, 2° c., D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 dell'art. 6 ter del D.Lgs. n. 502/92 e degli artt. 3 e 4 L. 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e di congrua motivazione e per illogicità manifesta.

1.a Com'è noto, la L. n. 264/1999, ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale "*sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*" (art. 3, 1° c., lett. *a*); i posti vengono ripartiti tra le Università, con decreto ministeriale, "*tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio*" (art. 3, 1° c., lett. *b*). La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili, è effettuata sulla base di vari parametri: aule, docenti, laboratori, etc.

In sostanza, il complesso e articolato procedimento di individuazione "*dell'offerta potenziale del sistema universitario"*, è caratterizzato da un ragionato raccordo tra M.I.U.R. e singole università onde garantire che la determinazione ministeriale del numero dei posti disponibili presso i vari atenei sia frutto di un'adeguata istruttoria svolta a livello locale.
Nella specie, la valutazione dell'offerta potenziale effettuata dalle Università resistenti è frutto di un'istruttoria del tutto approssimativa e conduce a conclusioni assolutamente illogiche, giacchè, pur essendo aumentate negli anni le dotazioni organiche complessive a disposizione degli Atenei, non sono stati adeguatamente aumentati i posti messi a disposizione.

Ma ciò non è un dato locale e riguardante i soli Atenei in epigrafe ma è un dato che riguarda tutti gli Atenei indistintamente.

In alcuni Atenei, inseriti da parte ricorrente tra le opzioni di sede, ad esempio, l'offerta formativa è diminuita rispetto all'anno precedente senza alcuna plausibile spiegazione. Si vedano, tra gli altri, l'Ateneo di Bari che da 300 posti è scesa a 240, Milano Bicocca da 40 a 32, Pavia da 200 a 160, Pisa da 280 a 250, Politecnico delle Marche da 160 a 150, l'Ateneo di Roma La Sapienza polo S. Andrea da 200 a 160. Già l'anno precedente l'Ateneo di Perugia che da 278 posti era scesa a 223, l'Ateneo di Modena da 149 ai 131, quello de L'Aquila da 154 a 140 e quello di Genova da 265 a 250. Quando il M.I.U.R., nel quinquennio 2007-2012 ha chiesto di aumentare il numero degli ammessi, tuttavia, tutte le Università vi hanno aderito allargando la propria offerta del 10%.

Quest'anno, per la prima volta, possiamo evitare di affannarci con numeri, tabelle ed istruttorie compiute e non compiute dagli Atenei. Ove occorra, anche al fine di non appesantire il ricorso, lo faremo in memoria.

Il dato inconfutabile è rappresentato dalla circostanza che lo scorso anno sono stati ammessi ben 1800 candidati in sovrannumero per oltre a 5.000 per ordine dei T.A.R.

Nessun Ateneo ha mostrato problemi strutturali e tutti hanno svolto didattica in maniera regolare. Perché, allora, non poter aumentare il contingente degli ammissibili?

A Messina vi sono oltre 400 ammessi su 215 posti banditi e l'Ateneo ha garantito a tutti una didattica eccellente come attestato dalla deliberazione del Consiglio del Corso di Laurea in atti.

È controparte, dunque, sulla base di questi dati che dovrà fornire una prova opposta volta a sostenere che i posti banditi nell'anno accademico in corso siano, effettivamente, quelli che, al massimo, possono essere sostenuti.

Illegittima è anche l'istruttoria ministeriale svolta a monte dal MIUR per l'individuazione del numero dei posti disponibili.

Nella specie, a differenza degli anni passati, la Conferenza Stato Regioni ha omesso di rassegnare l'accordo previsto ex lege per bandire i posti disponibili ragion per cui l'istruttoria è stata svolta in maniera assolutamente sbrigativa e, documentalmente, contra legem.

Si legge nel documento 10 aprile 2014 "*la conferenza ha altresì espresso forte preoccupazione rispetto al problema, presente anche negli scorsi anni, della mancata rispondenza della determinazione del fabbisogno delle Regione e la definizione dei posti per l'accesso ai corsi di laurea che disattende la programmazione regionale per tutte le professioni sanitarie*".

È documentale, stante la prossima collocazione rispetto all'ultimo ammesso di parte ricorrente, che un'istruttoria corretta avrebbe consentito l'ammissione giacchè sarebbe bastato che il M.I.U.R. bandisse i posti richiesti dalle Regioni, che rappresentano il minimo per garantire il "bene salute", per ottenere l'ammissione.

A monte, anche quest'anno, si è appurato che, **così come già evidenziato dall'AGCM alle cui indicazioni del 21 aprile 2009 cui ci si riporta**, esiste "*una variabilità tra le regioni nella metodologia di calcolo, negli indicatori presi in considerazione, nei settori considerati e la conseguente difficoltà dello stesso dicastero ad ottenere puntuali indicazioni sui diversi processi di definizione del fabbisogno regionale*".

Insomma se uno studente è fortunato, in quanto la Regione ove insiste l'Ateneo presso cui ha deciso di provare i test ha fatto *"bene i calcoli"*, beneficerà di una istruttoria conforme a Legge, viceversa, il suo destino sarà legato alle poco puntuali indicazioni che dalla *"sua"* Regione verranno offerte. Il tutto, è bene chiarirlo, non è opinabile ma è certificato dallo stesso Ministero. La lettura del successivo motivo di ricorso dimostrerà la palese fondatezza delle indicazioni dell'Autorità proprio riguardo ai numeri dell'anno in corso.

Insomma, a chi scrive, appare tanto inverosimile quanto raro, ma **sono le stesse Amministrazioni coinvolte nel complesso procedimento di stima a confessare la fondatezza dei motivi di ricorso spiegati sull'erroneità dell'istruttoria**.

È da lì e solo da lì che dipende se uno studente (quanto meno quelli poco distanti dall'ultimo ammesso come parte ricorrente) verrà o non verrà ammesso.

E ciò, nell'anno che ci occupa, è ancora più grave in quanto il numero degli ammissibili è stato deciso senza la formalizzazione dell'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome di Trento e di Bolzano.

In via subordinata rispetto alle superiori censure che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione di parte ricorrente, lo porterebbe all'immediata ammissione ai corsi senza con ciò intaccare la legittimità della prova svolta ma solo l'istruttoria sul numero degli ammissibili *"a monte"* si spiegano i successivi motivi di ricorso. Con tali motivi si censura l'illegittimità dei quesiti somministrati a parte ricorrente analiticamente indicati in perizia e si dimostra che, ove venissero espunti dalla prova, parte ricorrente risulterebbe ammessa.

II. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento.

Nonostante le attestazioni autoreferenziali ed il fatto che i saggi del MIUR debbano, ciascuno a seconda delle proprie competenze e materie, individuare solo una manciata di quesiti cadauno, neanche predeterminati (per rendere l'idea gli esperti nel campo assegnatogli, cultura generale,

matematica etc., non hanno limiti se non attenersi ai programmi ministeriali di scuola media superiore), anche quest'anno l'operato della Commissione si presenta censurabile e degno di attenzione da parte dell'Ecc.mo TAR adito.
Qui di seguito, pertanto, si trascrivono **alcuni stralci** della perizia sui quesiti, da valere nella sua integralità, come autonomo motivo di gravame.

Anche in ragione del fatto che si tratta di deduzioni non contestate da controparte sono avvalorate da perizie di parte (**sulla cui validità proprio nell'ambito di tali ricorsi si veda la posizione dello stesso T.A.R. Lazio, 28 giugno 2013, n. 6480 rel. Biancofiore**), in questa fase cautelare, non resta che prendere atto della non contestazione avversaria ed accogliere il rilievo sulla base dell'effettiva prova del superamento della prova di resistenza che è documentale (come da superiore tabella) e non contestabile.

Né, d'altra parte, potrebbe pensarsi al rigetto della domanda sul presupposto di dover ricalcolare i punteggi della graduatoria con riferimento a tutti i candidati ivi inseriti.

In disparte il fatto che l'applicazione di tale teoria dovrebbe portare all'emissione di un'ordinanza propulsiva rivolta all'Amministrazione con l'onere di riformulare la graduatoria sulla base delle censure sui quesiti di cui in ricorso (in fattispecie identica T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 9 dicembre 2009, n. 2820 secondo cui *"ritenuto che il ricorso, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, presenta profili di fondatezza, e che al danno prospettato da parte ricorrente è possibile ovviare invitando l'Amministrazione a riesaminare l'impugnata graduatoria alla luce dei motivi di ricorso entro il termine di giorni venti dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza"*) e non certo al rigetto dello stesso, valga quanto segue.

Tanto l'Amministrazione (da ultimo il M.I.U.R. nell'ambito dei T.F.A. ove si sono riscontrati anche 25 errori su 80 domande, cfr. pag. 55 del ricorso) quanto il G.A. (Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485, ord. 23 febbraio 2011, n. 840, in fattispecie identiche) hanno sempre ritenuto **non necessario** procedere alla revisione dell'intera graduatoria sulla base della "nuova" correzione delle domande giacchè l'effetto disorientante di un quesito errato non può limitare gli effetti creatisi in capo ai candidati alla sola decurtazione del punto promesso. L'esistenza di un numero così poderoso di quesiti errati ha creato *"una disparità (impossibile da rendicontare "ex post") tra coloro che avevano già avuto occasione di incrociare detti quesiti e coloro che, per qualsiasi motivo, non li avevano ancora affrontati*" (T.A.R. Brescia, n. 1352/12, cit.).

****

In via ulteriormente subordinata rispetto a tutte le superiori censure che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione di parte ricorrente, lo porterebbe all'immediata ammissione ai corsi, si spiegano i successivi motivi di ricorso che involgono l'illegittimità dell'intero procedimento di concorso e che, comunque, sono spiegati al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di non ammissione comminato a parte ricorrente e solo in via subordinata al fine di ottenere l'annullamento dell'intero concorso.

III. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi trasparenza, imparzialità. Violazione dell'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85.

1. Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante il test ad aprile (l'inizio delle lezioni è previsto per il 1 ottobre 2014) consentisse un'immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e sull'inizio delle lezioni, non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

Il problema è che non funziona esattamente così in una procedura concorsuale ove la segretezza dei quiz ha carattere nucleare. Non può paragonarsi la mancanza di un plico con l'elenco delle domande di concorso segrete al mancato rinvenimento di una scheda elettorale non ancora

votata tra quelle in dotazione del seggio. Non si può far finta di nulla e limitarsi a darne atto a verbale.

Soprattutto ove i punteggi della prova di quest'anno sono stati i più alti di sempre. Da un lato difatti si è abbassato drasticamente il punteggio per l'accesso alla facoltà di Medicina, dall'altro il punteggio dei candidati pugliesi si è alzato notevolmente. Dopo la pubblicazione dei risultati è emerso a sorpresa che nelle prime cento posizioni vi erano ben 6 studenti che avevano sostenuto la prova a Bari, proprio dove nelle ore precedenti la prova si era verificata la manomissione di una scatola e il trafugamento di un intero plico con le 60 domande del test.

Un risultato che non può non essere considerato, visto che l'anno scorso il primo studente di Bari si era piazzato al 116° posto.

Il più bravo studente d'Italia quest'anno è stato uno studente che ha sostenuto il test alla statale di Torino con il punteggio di 80,50 punti. Dopo di lui altri due "campioni del test", entrambi pugliesi: un ragazzo della facoltà di Foggia e uno di Bari. Insomma punteggi medi pugliesi che aumentano quando la media nazionale del resta di Italia si abbassa.

I due studenti pugliesi nelle prime tre posizioni - e otto di Bari entro le prime cento - sono dal punto di vista statistico una sorpresa senza precedenti.

Per la prima volta nella storia i risultati di Bari superano quelli dell'Ateneo più grande del Paese, con più posti a disposizione e con più concorrenti, La Sapienza di Roma, l'Ateneo più grande d'Europa che colloca solo otto studenti nei primi cento e con punteggi inferiori rispetto ai baresi. Bari per poco non supera Milano, raddoppia e "tripla" le città del sud, come Palermo dove troviamo soltanto tre studenti entro i primi cento, per non parlare di altre città con una popolazione numericamente vicina a Bari dove a volte tra i primi cento non ve ne è neanche uno.

Eppure non possiamo dimenticare che al fine di evitare ogni margine di discrezionalità la lex specialis è lapidaria.

L'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 prevede che *"a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che* ***devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione***".

Senza se e senza ma. Le scatole DEVONO essere integre. Se non lo sono e, diremmo quasi banalmente, a maggior ragione ove manchi il questionario, la prova NON DOVEVA tenersi.

2. M.I.U.R., membri della Commissione e vertici dell'Ateneo, non avrebbero dovuto fare altro se non quello che già in passato in situazione identica altri Atenei avevano fatto.

Era il 2007 e tutti ricorderanno il mancato ritrovamento di 3 plichi presso l'Ateneo di Catanzaro.

Anche in quel caso "*il rettore aveva denunciato la mancanza di tre moduli contenenti i test dai plichi inviati dal Ministero"*.

All'inizio, quindi, solo sospetti e plichi mancanti. Cautelativamente si decise di annullare la prova nonostante fosse già stata espletata.

Dopo l'indagine, a distanza di tre anni, gli arresti. Dopo 5 le condanne.

Non è possibile, dunque, che si trovino plichi aperti e, soprattutto, che non vi siano all'interno di una scatola ove dovrebbero essere in tale quantità.

3. E' illegittimo, quindi, che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, stante le tecnologie di cui è in possesso il CINECA, che il plico sia stato rubato proprio al fine di venderlo sul mercato ad una platea di soggetti già ben definita e che, aveva commissionato il gesto.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

L'art. 4 L. n. 264/1999, infatti, prevede che il Ministro dell'Università determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione. In esecuzione della riportata

disposizione di legge, detto dicastero, per l'anno accademico 2014/2015, con D.M. 5 febbraio 2014, prevedeva che le prove di ammissione dovessero avere *"contenuto identico sul territorio nazionale"* e si dovessero celebrare nella stessa data. Il combinato disposto delle superiori disposizioni - ispirate ai principi generali e fondamentali, vigenti in materia di concorsi pubblici - tendeva a garantire, oltre alla *par condicio* tra i concorrenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale, la trasparenza, la segretezza e la regolarità della prova.

Le selezioni, dunque, al di là della singolarità dei fatti come sopra rappresentati e dei conseguenti punteggi stellari dei candidati che alimentano il ragionevole dubbio che una qualche soffiata sia davvero arrivata oltre la Puglia, dovranno essere annullate in ragione della semplice possibilità che i principi di segretezza e *par condicio* potessero essere stati violati.

IV. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 e dell'articolo 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487 - Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 febbraio 2014 e dell'allegato 1 al decreto. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza *e par condicio* dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

1. Il codice alfanumerico presente in tutta la documentazione di concorso.

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

Basterebbe, quindi, l'eliminazione del codice numerico su foglio risposte e scheda anagrafica e la consegna ai candidati del proprio codice numerico che, in tal caso, i commissari non possono comunque abbinare al codice a barre se non usando un lettore ottico e non quindi nell'immediato.

La richiesta dell'eliminazione del codice, si badi bene, non è un'invenzione di questa difesa o del Consiglio di Stato ma, sin dal 2007, era stata espressamente inoltrata al M.I.U.R. dall'**Alto Commissario anticorruzione che, a seguito dell'istruttoria sui fatti del 2007, ne raccomandava l'eliminazione.**

Per ciò solo il ricorso va accolto ed i ricorrenti ammessi.

2. *Sul modus operandi dell'Ateneo e sull'aggravamento della criticità imposta dal M.I.U.R.*

Le linee guida ministeriali e gli accorgimenti dell'Ateneo, poi rivelatisi maldestri ma comunque mirati al fine di tutela dell'anonimato, dopo 7 anni di battaglie, hanno finalmente confessato che anche in questo concorso va rispettato il principio dell'anonimato e, soprattutto, che sino ad oggi ciò non era accaduto.

Per usare le parole di uno degli Atenei (sia chiaro neanche li rispettato ma solo enunciato) l'obiettivo è "*garantire l'assoluta impossibilità di collegare il codice del compito con l'identità del candidato*" (cfr. stralcio del verbale dell'Ateneo di Bologna).

Nella nota 2 aprile il M.I.U.R. scrive alle Università segnalando "*che a seguito dell'emanazione della nota pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 26/13 in tema di segretezza e anonimato nei pubblici concorsi, si sono rese necessarie delle* ***modifiche alla consueta procedura di compilazione e raccolta delle schede anagrafiche****, sulle quali si raccomanda di prestare particolare attenzione*".

Secondo il M.I.U.R., quindi, la criticità non è nell'esistenza del codice numerico (come sostiene il Commissario anticorruzione e il Consiglio di Stato) ma solo nella gestione dell'anagrafica.

Al punto **1** abbiamo già criticato tale scelta, qui ci soffermiamo su come l'Ateneo abbia agito e su come, di fatto, sia incappata in un nuovo eclatante vizio che lo stesso Ministero aveva voluto evitare dettando delle indicazioni assai stringenti (seppur originariamente viziate).

Esattamente come nel caso della Plenaria che ha scritto ("*incidentalmente, sembra significativo notare che nelle selezioni per i successivi anni accademici l'università ha cessato di far annotare il codice segreto accanto al nome del candidato*") qui il M.I.U.R. ha cambiato la gestione del concorso ed ha "*raccomandato agli atenei di prestare particolare attenzione*".

Ecco le novità rilevanti e decisive.

Lo scorso anno, al punto "*assegnazione posti a sedere*" era scritto "*il candidato inoltre deve essere invitato a deporre il proprio documento di identità in evidenza sul bando in modo da poter essere consultato dai membri della commissione in ogni momento*".

Tale onere non è imposto quest'anno.

Quest'anno, inoltre, a chiarire in maniera più forte quanto deve essere garantito l'anonimato, a pag. 2, si dispone che si proceda alla "***sostituzione della busta*** *contenente il modulo risposte ove questa abbia segni di riconoscimento*".

Lo scorso anno ciò non era previsto.

Inoltre, ed è questo l'elemento più rilevante, lo scorso anno si disponeva "*il responsabile d'aula invita i candidati a compilare prima la scheda anagrafica, a disporla accanto al documento di riconoscimento per verificare che non siano avvenuti scambi di plichi tra i candidati*".

Quest'anno cambia tutto.

"*Il responsabile d'aula invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova*".

E' la più evidente e clamorosa confessione di sempre.

La scheda anagrafica non va vista né toccata dai Commissari in nessun modo e per nessuna ragione.

L'Ateneo resistente ha tanto chiaro questo concetto da non accettare il suggerimento del M.I.U.R. di far riporre tale "preziosa scheda" dentro una busta comunque aperta ed accessibile a tutti ma di dotare i candidati di una terza busta ove sigillare la scheda.

Ciò, secondo quanto attesta il R.U.P. di un altro Ateneo che ha inserito la c.d. terza busta, pare a seguito di un ripensamento da parte dello stesso Ministero che avrebbe ritrattato proprio le proprie linee guida di 4 giorni prima (***"tale determinazione è stata assunta su disposizione verbale della Dott.ssa Donatella Marsiglia che ha contattato il sottoscritto telefonicamente, sottolineando la necessità di utilizzare, per maggiore riservatezza, una busta bianca, formato A4"***).

Il plico CINECA (quello super sigillato e posto all'interno dei pacchi con sigilli antieffrazione) non contiene altre buste oltre quella ove andrà riposta la scheda risposte, ragion per cui è l'Ateneo che, separatamente, ha distribuito ai candidati una terza (la prima è il cosiddetto plico che contiene tutto il materiale compresa la seconda busta indirizzata al CINECA) busta.

Sfortunatamente tale busta si rivelerà trasparente e basta sollevarla per leggere chiaramente il contenuto. L'Ateneo ha usato le buste che aveva in archivio senza badare alle caratteristiche delle stesse, alla grammatura ed al rivestimento interno.

Per un verso è confessato dall'Ateneo che l'anagrafica non può essere letta e svelata ed anzi è necessario proteggerla chiudendola in una busta, per altro verso l'accorgimento usato si dimostra inidoneo. Il fine dell'introduzione della busta, infatti, è rintracciabile, esclusivamente, nella necessità che l'abbinamento codice numerico - nome del candidato rimanga segreto sino alla correzione da parte del CINECA.

L'Ateneo è stato diffidato dal distruggere le buste così da consentire ogni verifica al Collegio.

Una di queste è stata fornita e le caratteristiche della stessa sono state attestate dalla Ditta che le produce.

La trasparenza della busta, tuttavia, è stata fatta notare persino dai candidati che ne hanno chiesto la verbalizzazione. E' verbalizzato, non contestato e fa fede fino a querela di falso, quindi, che le buste contenenti l'anagrafica consentivano di leggere l'abbinamento tra nome del candidato e codice segreto.

Anche il R.U.P., come può notarsi dal tenore della nota che svela l'intervento ministeriale, non nega affatto che tali buste siano inidonee e si limita a giustificarne l'adozione in ragione dei tempi ristretti a disposizione.

Come abbiamo potuto appurare con la ditta produttrice delle buste *"incriminate"*, il modello usato dall'Ateneo è ontologicamente inidoneo al fine per il quale è stato utilizzato in quanto privo di internografia. Solo grazie a tale accorgimento si ha la certezza di non poter sbirciare all'interno.

All'Ateneo del Piemonte Orientale si è usata una terza busta ma con interno grafica!

La Commissione, quindi, doveva essere in grado di comprendere come avrebbe dovuto gestire il concorso.

V. Violazione del principio di paternità della prova di concorso. Violazione dei principi di trasparenza *e par condicio* dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

Come chiarito con il precedente motivo di ricorso, presso l'Ateneo resistente, per un verso si è compreso che i commissari non potessero "toccare" e verificare il contenuto della scheda anagrafica e, per altro verso, la si è imbustata in supporti forniti dall'Ateneo di colore bianco e di consistenza e grammatura non sufficiente ad impedire di leggere il contenuto posto all'interno.

A differenza di altre Università che hanno usato tale accorgimento (una seconda busta per sigillare l'anagrafica), inoltre, si è omesso di introdurre un'adeguata accortezza per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato.

Ecco in che modo è stato fatto svolgere il concorso.

I concorrenti sono stati identificati all'ingresso ed hanno firmato l'**elenco di ingresso**.

Dopo di che sono stati fatti accomodare ai propri posti (recte sono stati fatti sedere in sedie dotate di un mero appoggio) assegnati.

Alle ore 11 gli è stato consegnato il plico ministeriale contenente tutta la documentazione di concorso (con sigillo MIUR) ed una seconda busta (sfondo verde) dell'Ateneo ove sigillare l'anagrafica.

Al segnale di inizio prova i candidati hanno compilato la scheda anagrafica e l'hanno chiusa nella seconda busta data dall'Ateneo.

Una volta sigillata l'anagrafica all'interno della busta fornita dall'Ateneo, ove questa non fosse trasparente e non idonea al fine per il quale era stata ideata si intende, per l'Ateneo i candidati sarebbero diventati "anonimi" (lo si riporta ovviamente in senso ironico..). Nessuno, come anticipato, potrà aprire questa busta anagrafica sino alla successiva fase di abbinamento post correzione.

Come ha prescritto il M.I.U.R., al momento della consegna, nessuno dei commissari ha verificato che Tizio avesse compilato la scheda anagrafica indicando i propri dati anziché quelli di un altro candidato a cui "fare il compito".

Ecco la prescrizione del M.I.U.R.

ricorda infine che anche il materiale del candidato che abbandona l'aula va restituito. È fatto assoluto divieto alla Commissione e a qualsiasi altra persona di aprire le buste e di rimuovere il materiale utilizzato per le prove per qualsiasi motivo

Ogni candidato ha ricevuto il plico, ha compilato la scheda anagrafica e dopo aver inserito i dati (propri o del proprio "compagno") ha richiuso la busta in dotazione. Nessuno, lo imponeva il M.I.U.R., poteva riaprire quella busta e controllare quali generalità erano state indicate.

Così facendo, dunque, presso l'Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei candidati.

Se uno, cento, mille o tutti i concorrenti, peraltro non solo presso l'Ateneo resistente, ma anche in altre sedi avessero voluto portarsi dietro i "propri geni" per fare loro il compito nessuno, ex *lex specialis*, se ne sarebbe accorto.

Meglio, nessuno doveva accorgersene.

Non è forse un caso che i verbali di concorso non danno atto di nessun richiamo nei confronti dei candidati scoperti a collaborare tra loro per ottenere rispettivi benefici. Chi non era in grado di fare il proprio compito poteva, molto più semplicemente e senza alcun rischio, farselo fare da qualcun altro.

Ma come si poteva evitare di ledere l'anonimato controllando alla fine della prova la scheda anagrafica (come abbiamo sempre contestato che si potesse fare ottenendo ragione dal MIUR proprio con le linee guida del 2014) e, nello stesso tempo, garantire il principio di certezza della paternità del compito?

Semplicissimo.

Dotando i candidati di un cartellino, un adesivo o supporto simile preparato dall'Ateneo con l'indicazione prestampata delle proprie generalità. Tale adesivo dovrà essere consegnato ai candidati all'inizio della prova e, dagli stessi, andrà inserito o attaccato nella scheda anagrafica.

Ove, quindi, non vi sia concordanza tra i dati contenuti nell'adesivo e la firma apposta dal candidato unitamente alle generalità indicate nella scheda anagrafica, il compito sarà annullato.

Altri Atenei, proprio su indicazione di questa difesa informalmente interpellata, hanno dotato i candidati di un adesivo con nome e cognome del partecipante che quest'ultimo aveva l'onere di attaccare alla scheda anagrafica così da dimostrare la concordanza con quanto dallo stesso vergato a mano.

Ecco l'estratto di uno degli Atenei che, sul punto, ha correttamente agito.

> Si è quindi dato inizio all'identificazione dei candidati, che sono stati assegnati alle diverse aule in base all' età anagrafica. Al momento dell'identificazione, ciascun candidato ha ricevuto un foglio di istruzioni ed un'etichetta autoadesiva, recante, oltre alle generalità del candidato stesso, anche un codice alfanumerico personale, assegnatogli dal sistema informatico dell'Università.

Solo grazie a tale accorgimento l'anonimato è tutelato perché nessun Commissario ha toccato la scheda anagrafica (l'adesivo è consegnato agli studenti all'inizio della prova e da essi apposto) e vi è la certezza che nessuno ha potuto svolgere il compito per qualche altro candidato senza alcuna possibilità di accertarne il gesto dolosamente compiuto. Ove, come nella specie, la candidata dell'esempio sotto riportato (tale Caruso) avesse voluto indicare delle generalità diverse così da consegnare il compito per un altro soggetto, non avrebbe potuto farlo perché non avrebbe potuto attaccare l'adesivo di quest'altro soggetto ed il suo compito sarebbe stato annullato.

L'effetto di tale modo di operare è che non vi è alcuna certezza che i vincitori siano i veri compilatori di quelle prove e ciò non solo presso l'Ateneo resistente ma anche presso tutti gli Atenei

ove si è provveduto ad agire con tali modalità.

La graduatoria nazionale, quindi, è totalmente falsata.

VI. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L.n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 dell'Allegato A del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85.

1. Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione.

E' confessato inoltre che in quella sede si è fatto un mero controllo formale al fine di verificare che fossero congruenti con quelle consegnate.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, ma anche la stessa *lex specialis* avesse previsto un'indicazione vincolante *ad hoc* nell'allegato 1 al D.M. 12 giugno 2013 (cfr. artt. 2 e 13, all. 1, D.M. 5 febbraio 2014).

2. Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Proprio in un caso afferente a test di ammissione alla Facoltà di Medicina è stato chiarito che *"un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela"* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986**;** T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

3. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, proprio **T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457**; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

VII. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'allegato 1 al D.M. 5 febbraio 2014. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza *e par condicio* dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

È noto che, al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. onerava *"**Ogni Università**, a cura del responsabile amministrativo, **nella stessa giornata dello***

svolgimento della prova di ammissione, *a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e eventualmente lettera d)"*.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all'Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti.

L'ultima attività verbalizzata dalla Commissione di concorso è, infatti, quella a chiusura delle operazioni di esame presso l'Ateneo conclusasi con la consegna "di tutti pacchi e i plichi oggetto della prova" al *"responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali"*.

Da allora non è dato sapere come siano stati custoditi i plichi sulla base di quali direttive, date da chi e con che garanzie. Sappiamo solo che in un certo giorno del mese di aprile si rimetterà mano ai compiti per correggerli ed inviarli all'Ateneo che curerà l'abbinamento con l'anagrafica in proprio possesso.

Prima di allora non v'è alcuna garanzia che tali griglie risposte non siano state manomesse (essendo, peraltro, uniche non essendovi alcuna brutta copia, seppur annullata, cui fare riferimento).

Appare scontato, al contrario, che ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. e, più in generale, avuto riguardo a come l'intero procedimento si svolge, in attesa della correzione o, comunque, ex artt. 2 e 12 dell'Allegato 1 del D.M. 5 febbraio 2014 delle determinazioni della Commissione, quest'ultima e/o il R.U.P. avrebbero dovuto provvedere ad ogni garanzia di conservazione e custodia dei plichi e/o delle preventive acquisizioni delle immagini.

VIII. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 5 febbraio 2014. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione dei principi di trasparenza *e par condicio* dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

Come già chiarito in premessa la *lex specialis* di concorso onera i partecipanti a prendere parte alla prova privi di alcun sussidio.

1. L'art. 9 del D.M. 5 febbraio 2014 prevede che è fatto divieto ai candidati di *"tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova"*. Ai giovani aspiranti medici è fatto persino divieto di portare la propria penna da casa che, invece, e proprio al fine di scovare finte penne con magici poteri da suggeritore, è distribuita dalla commissione di concorso ed è, esclusivamente, di colore nero.

Con sé, per concludere, **i candidati possono portare esclusivamente una bottiglia di acqua minerale e, per di più, priva di etichetta (non si tratta di una battuta ma è ciò che impone il DM) alcuna proprio al fine di evitare che ivi possano scovarsi le sigle di alcune sostanze chimiche!**

2. Quest'anno tali garanzie sono state addirittura potenziate in ragione dell'aggregazione delle sedi. Il concorso, infatti, è svolto presso tutti gli Atenei ove è attivato il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e la graduatoria è unica.

Dalla documentazione di concorso inviataci dalle sedi di concorso sono emerse situazioni per nulla uniformi.

In alcuni casi gli Atenei hanno usato un rigidissimo metro di controllo, con delle prove a campione persino con il metal detector, in altri non risulta essere adottata alcuna precauzione.

Urge a nostro avviso una uniformità in termini di legalità delle prove a numero chiuso. Il rischio sennò è che si verifichi una disparità di trattamento tra sedi e dunque tra candidati.

A Sassari il concorso è stato fatto svolgere in un Palasport privo di adeguate sedute per i concorrenti e con evidenti difficoltà di controllo per i Commissari.

A Milano, come chiarito, a fine prova i candidati sono stati obbligati a mostrare nuovamente le proprie generalità e il codice segreto in loro possesso. Alla Federico II i commissari hanno ritirato la scheda anagrafica priva di busta.

In pochissime sedi viene dato atto a verbale che i candidati sono stati collocati a distanza l'uno dall'altro lasciando vuoto un posto come previsto dalle indicazioni del M.I.U.R. A Messina alcuni candidati sono stati fatti sede in sedie con piccoli scrittoi mentre altri in comodi banchi.

L'assoluta difformità delle condizioni per l'espletamento della prova di concorso ha potuto comportare evidenti favoritismi in certi sedi piuttosto che in altre.

Senza andare necessariamente a pensare ad aspetti che coinvolgerebbero l'azione penale non v'è dubbio che l'eccessiva vicinanza dei candidati ha certamente potuto favorire la collaborazione e quindi il risultato del test. Proprio in tal senso il tavolo tecnico aveva evidenziato *"la necessità che il MIUR detti linee guida sulla sicurezza affinchè durante il test sia fatto obbligo a tutti gli Atenei di attuare le stesse misure di controllo"*. La *ratio* è evidente. Se la graduatoria è unica tutti devono partecipare alle stesse condizioni altrimenti una sede risulta pregiudicata rispetto all'altra.

E' da chiedersi il motivo di siffatta illegittima disparità di controlli in una prova unica nazionale.

L'illegittimità deriva, ancora una volta, da una mancata regia del Ministero.

Ed invero, il D.M. 5 febbraio 2014 n. 85, l'ultimo volto a regolare la procedura concorsuale, stabilisce, all'art. 12, che siano i singoli Atenei, ciascuno per proprio conto, a dover formulare i criteri di controllo e vigilanza. Ed invero, lo stesso, così recita: <<1) I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale entro il giorno 7 febbraio 2014 e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2) I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei>>.

Sicché è solare l'illegittimità di una disposizione che consente che le prove vengano svolte con sistemi di controlli diversi, rispetto a una graduatoria unica. Patente è la violazione anche della normativa costituzionale ex art. 3, 33 e 34 Cost. Ogni commento è superfluo.

IX. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L.n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 dell'allegato 1 del decreto 5 febbraio 2014.

1. Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

"L'approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell'Amministrazione competente, al di là dell'improprio 'nomen iuris', *è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice"* (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

Non si può dubitare, infatti, che *"anche se l'Amministrazione ha solo un potere di controllo sulla legittimità delle operazioni relative ai concorsi,* ***resta ferma comunque la necessità di approvazione da parte della Amministrazione attiva della determinazione assunta****"* (Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), e ciò in quanto l'Amministrazione, *"oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali"* (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, *"per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria*

concorsuale, qualora dall' esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

2. Ciò appare ancora più evidente con riguardo ad elementi decisivi accaduti dopo la celebrazione della prova quali:

- la vicenda del plico di Bari;
- la verbalizzazione da parte di una Commissione del concorso della presenza delle buste non idonee a segretare il contenuto dell'anagrafica.

Di tali fatti non v'è traccia in nessuno dei provvedimenti impugnati giacchè il Ministero e gli Atenei hanno omesso qualsiasi nuova adozione provvedimentale.

Non v'è dubbio che tali lacune siano tanto importanti da poter causare l'invalidità dell'intero procedimento riguardando *"aspetti dell'azione amministrative la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza"* dell'operato della Commissione (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094).

X. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento. Violazione del D.M. 25 maggio 2012 e dei principi che devono soprassedere alla valutazione dei test a risposta multipla con codici etici e linee guida sui protocolli di adozione.

1. La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Regola assoluta osservata dai formulatori ministeriali è che tra le risposte suggerite il candidato ne dovrà *"individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili"*. Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1 punto) sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,40, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

In altri contenziosi vedremo, che alcune delle 60 domande sono errate, con più risposte esatte, imperfette o fuori programma.

Una prima notazione, tuttavia, è tranciante.

Questa difesa vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé.

Non risulta, infatti, che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di centinaia di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

È evidente che un test prodotto in modo così superficiale non possa essere considerato idoneo ad essere strumento di selezione e ad individuare i migliori, proprio perché non sono stati tenuti in nessuna considerazione i principi in base ai quali gli item devono essere costruiti e poi validati.

5 **Indicazione dei controinteressati**: tutti i soggetti inseriti in graduatoria candidati all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentale presso l'Università degli Studi di Padova.

6 **Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. **10180/2014**) nella sottosezione "*Ricerca ricorso*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio-Roma della sezione T.A.R.*"

7 La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 4973/2014 (SCARICA).

8 Testo integrale del ricorso (SCARICA).

8.1 Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA)